

Il 17 settembre 1867 venne pubblicato un decreto reale col quale venivano modificate alcune disposizioni della legge del 25 maggio 1852, sullo stato degli ufficiali in aspettativa. La legge determinava certe norme dalle quali il Ministero non poteva prescindere nel richiamo degli ufficiali.

Forse pel vantaggio della cosa pubblica, e non volendosi presentare una legge, fra le altre disposizioni, si pubblicò un decreto reale col quale il ministro si arrogava la facoltà di richiamare in servizio, senza toglierli dal loro stato di aspettativa, alcuni ufficiali dando loro naturalmente un aumento di stipendio come se fossero in attività di servizio.

Ora questo era un eludere le norme con le quali questi ufficiali avrebbero dovuto essere richiamati dall'aspettativa.

Se questa misura poteva essere richiesta dalle condizioni di quei tempi, mi pare che adesso debba cessare dappoichè si sta per attuare questa legge la quale provvede appunto a questo stato anormale del nostro esercito riguardo al soprannumero degli ufficiali che sono in aspettativa. Quindi sarei molto riconoscente al signor ministro se volesse dichiarare che questo decreto reale d'ora innanzi s'intenderà come abrogato.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole ministro della guerra.

MINISTRO PER LA GUERRA. Certamente, come osservava l'onorevole Giudici, questa dicitura, « sono esclusi da tale turno, in ogni grado ed arma, gli ufficiali che per ordine di anzianità costituiscono la *prima quarta parte* del proprio grado, » può lasciare in dubbio se si tratti del quarto del quadro organico, oppure degli effettivi.

Ma qual è lo spirito di questa legge? Perchè fu messo questo articolo? Certo, per me, non metterò di propria autorità in aspettativa quelli che sono prossimi alla promozione.

Ora è naturale che questo paragrafo deve interpretarsi nel senso che le parole *prima quarta parte* debbano applicarsi all'organico e non al numero effettivo. Se adesso, per esempio, ho nel quadro organico della fanteria 2000 sottotenenti, quegli che fa il numero 501 non potrebbe essere messo d'autorità in aspettativa. Ma invece di 2000 ne ho effettivamente 3000, ed i mille in più sono in soprannumero, nè devono contare. Quindi il quarto, stando allo spirito della legge, deve riferirsi all'organico e non al numero effettivo.

Quanto all'altra osservazione fatta dall'onorevole Giudici, non vorrei sbagliarmi, ma io credo che la disposizione del decreto che dava la facoltà al ministro di richiamare dall'aspettativa al servizio effettivo, o meglio di applicare al servizio effettivo ufficiali in aspettativa, dando loro la differenza di paga tra l'aspettativa e l'attività di servizio, era sempre applicata in seguito alla loro annuenza. Del resto, se fosse avvenuto diversamente, io trovo che ha perfettamente ragione l'o-

norevole Giudici; ma certamente da quando io sono ministro ciò non si è fatto senza richiedere personalmente se avessero accettato. D'autorità non credo che il Governo possa farlo, perchè sarebbe contrario alla legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole La Russa.

LA RUSSA. Domanderei all'onorevole ministro della guerra una spiegazione sulla lettera *B* dell'articolo 4. Ivi sta scritto circa il trattamento dei cappellani militari: « A coloro che contano 8 o più anni di servizio ..

BOTTA, relatore. È già votato.

LA RUSSA... o che entrano in servizio dopo compiuta l'età di anni 30, una pensione vitalizia, ecc. »

Ora mi consta che vi sono dieci o dodici cappellani i quali sono entrati in servizio nell'età di anni 26; che cosa si farà di questi signori? Avranno essi la pensione, oppure no?

PRESIDENTE. Onorevole La Russa, ella fa un'osservazione sopra l'articolo 4 che è già stato approvato dalla Camera. Io non posso assolutamente lasciarlo parlare in merito, nè fare alcuna proposta. Doveva chiedere la parola in tempo.

LA RUSSA. Mi permetto osservare all'onorevole signor presidente che non era mio intendimento discutere sul merito dell'articolo già approvato dalla Camera, ma avere dal ministro una pubblica dichiarazione che servisse a mettere in salvo il diritto di quei cittadini che sono stati al servizio dello Stato.

PRESIDENTE. Ora non può parlare. Il deputato Giudici ha la parola.

GIUDICI. Le dichiarazioni fatte dal signor ministro relativamente alla interpretazione della espressione del quinto capoverso di quest'articolo da me rilevata sono sufficienti.

Per me era indifferente che s'indicasse un caso o l'altro, purchè gli ufficiali sappiano a che cosa attendersi.

Quanto poi alla osservazione che fece il signor ministro relativamente al decreto da me citato, farò notare che io credo benissimo che coloro i quali venivano richiamati in servizio effettivo, ed ai quali forse non sarebbe spettata per legge di esserci richiamati, saranno stati annuenti a questo richiamo; ma ciò non vuol dire che fossero annuenti coloro cui sarebbe spettato di entrare nel grado in luogo loro.

Quel decreto, secondo me, offendeva la legge appunto per quest'effetto che produceva, di lasciare cioè in aspettativa alcuni ufficiali che avrebbero dovuto essere richiamati, senza che i medesimi fossero consultati. Ora però sento con piacere le assicurazioni del ministro della guerra, che quel decreto d'ora innanzi s'intenderà come abrogato.

MINISTRO PER LA GUERRA. Forse l'onorevole Giudici in queste sue osservazioni vuole alludere ai medici. Quanto a questi quel decreto dice solo: « quando vi è